

N. 1342/2012 R.G.

N. 10217/2010 R.G.N.R.

Data deposito
16 GEN. 2013

Il Cancelliere
Il Funzionario giudiziario
Dott. Anna Annunziata

Data Irrevocabilità

Fatta comunicazione ai sensi
della legge 1058/47

Campione penale

n.

Scheda redatta il

Visto al P.G. in data

TRIBUNALE DI SALERNO
CANCELLERIA PENALE
266
15/1/13
W



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione Penale

Il Tribunale di Salerno – Sezione Prima – composto dai Sigg.

Dott. Gaetano De Luca *Presidente estensore*

Dott.ssa Ornella Teresa Dezio *Giudice*

Dott. Carlo Cataudella *Giudice*

Alla pubblica udienza del **09/01/2013**, con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Francesca **FITTIPALDI** e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa Anna **ANNUNZIATA** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

res.te

- nato a , ivi

libero contumace

IMPUTATO
(vedi allegato)

IMPUTATO

Del delitto di cui agli art. 56 - 648/bis c.p. perché, offrendo dietro compenso, la disponibilità a ricevere sul proprio c.c. delle Poste Italiane, filiale di di Salerno, per poi effettuare successivo trasferimento un bonifico di euro 2.750,00 abusivamente prelevato dal c/c, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a fungere da fittizio schermo tra mittente e destinatario e, quindi, a compiere operazioni atte ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.
In Salerno, il 18/3/2008.

Conclusioni

Per il P.M.: assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Per la Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto o il fatto non sussiste; in subordine minimo della pena con i benefici di legge.

Svolgimento del processo

Con decreto che disponeva il giudizio del 17.1.2012, veniva chiamato a rispondere del delitto di tentato riciclaggio ascrittogli in rubrica per l'udienza del 25/5/2012.

Constata la mancata notificazione del decreto per tale udienza, il Tribunale ne disponeva la rinnovazione per la nuova udienza del 9.11.2012, in cui, constatata la mancata presenza dell'imputato, ne dichiarava la contumacia.

Dichiarato aperto il dibattimento e data lettura dell'imputazione, le parti formulavano le loro richieste relativamente alle prove ed in relazione alle quali il Tribunale provvedeva con ordinanza. Si procedeva di seguito all'esame dei testi, rinviandosi all'udienza del 30.11.2012 per l'esame del teste.

Il 9.1.2013 aveva nuovamente luogo l'esame del teste all'esito del quale, acquisito il verbale dell'interrogatorio reso dal (del quale il P.M. aveva chiesto l'esame e che non si era presentato a renderlo), dichiarata chiusa l'istruttoria, aveva luogo la discussione all'esito della quale il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio per deliberare, dava pubblica lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Con querela presentata presso il commissariato di P.S. di Legnano (MI) in data 18 marzo 2008 esponeva di essere direttore commerciale e socio della ditta s.p.a. corrente in, società titolare del conto corrente essere presso il

Quella stessa mattina, durante le normali verifiche del conto bancario, su cui si operava anche per via telematica (c.d. home banking), la dipendente si avvedeva che erano stati effettuati due bonifici. Successive verifiche consentivano di appurare che la direzione commerciale non aveva dato disposizioni in tal senso e che i due bonifici erano indirizzati, rispettivamente, a per € 4.950,50 da appoggiare sul c/c, in essere presso l'agenzia della Banca e l'altro a favore di per € 2.750,50 da appoggiare sul conto presso la filiale

Entrambi gli ordini dei bonifici venivano comunque bloccati in tempo.

Altri bonifici bancari erano stati nel frattempo accreditati a favore

Gli accertamenti di p.g. consentivano di verificare che gli ordini di bonifico intercettati erano stati effettuati per il tramite di una connessione via internet effettuata dall'indirizzo IP tra le ore 7,57 e le ore 8,14 del 18.3.2008

In data 31 marzo 2008 il P.M. presso la Procura della Repubblica di Trieste emetteva decreto di sequestro del suindicato conto corrente intestato all'imputato che veniva operato il 9.4.2008 presso l'Ufficio Postale del

Il saldo contabile era di euro 8,80 .

Non risulta acquisito l'estratto conto alla data del 18 marzo 2008, tuttavia dalla stessa querela del si ricava che l'importo in origine avviato verso il conto del venne bloccato prima dell'accredito, come del resto hanno confermato anche i testi esaminati in dibattimento.

Tanto premesso in fatto, in diritto va ricordato che la descrizione delle condotte penalmente rilevanti di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. evidenzia che alle condotte «tipiche» di riciclaggio (sostituzione e trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa), si sono affiancate condotte «atipiche», cioè non predeterminate dalla legge (altre operazioni in relazione ai medesimi beni di provenienza delittuosa), queste condotte, inoltre, sono state opportunamente qualificate e ricondotte ad unità attraverso la precisazione che *tutte le operazioni svolte sul denaro, sui beni o sulle altre utilità* (quindi, sia la sostituzione o il trasferimento che le altre operazioni atipiche) *devono essere tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa* (art. 648-bis comma 1 c.p., come sostituito dall'art. 4 della I. cit.).

In sostanza, si pone l'accento sulla *dissimulazione della provenienza delittuosa dei beni*, che quale finalità ultima qualifica ed unifica tutte le condotte, sia tipiche (sostituzione e trasferimento) che atipiche (qualsivoglia altra operazione), prese in considerazione e sanzionate.

Nella condotta di *sostituzione*, attesa la genericità dell'espressione, devono farsi rientrare *tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo e soggettivo con il reato*: può trattarsi di operazioni bancarie, finanziarie o valutarie, ma anche di operazioni commerciali, ovvero di attività meramente materiali, attraverso le quali si «cambiano», si «mutano» le originarie utilità economiche di illecita provenienza con altre apparentemente lecite e «pulite» perché non più riconducibili, in via immediata e diretta,

al reato di cui le prime hanno costituito il profitto o il provento: si pensi, per esempio, all'acquisizione da parte di un soggetto di un'ingente somma di denaro di provenienza illecita che viene fatta transitare sul proprio conto corrente «pulito» e successivamente consegnata all'effettivo destinatario o mediante prelevamento e successiva consegna di contanti o mediante il rilascio di assegni bancari e/o circolari; si pensi, più in generale, a tutte le più svariate forme di investimento di denaro di provenienza illecita in titoli di Stato, azioni societarie, gioielli, oro, oggetti preziosi, opere d'arte, ecc.

La condotta di *trasferimento* altro non è che una *species* di quella di sostituzione da cui differisce per il fatto che i valori di *provenienza illecita non vengono sostituiti* » o « *cambiati* » con altri valori, di identica o diversa natura, ma semplicemente *trasferiti* » o « *spostati* » da un soggetto ad un altro soggetto, in modo da fare perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

Vi rientrano, in sostanza, quelle condotte in forza delle quali un soggetto, ricevuta la disponibilità, materiale o giuridica, del compendio criminoso lo ritrasferisce a terzi, nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, ponendo in essere un artificioso passaggio volto ad ostacolare l'identificazione dell'effettiva provenienza illecita: si pensi, per esempio, all'acquisto di un immobile con proventi criminali da parte di un soggetto apparentemente « pulito », diverso da quello cui appartiene il denaro illecito utilizzato per l'acquisto, ed al successivo «ritrasferimento» dei beni all'effettivo destinatario, che così non appare nella contrattazione originaria; si pensi, ancora, all'attività del soggetto che, senza essere concorso nel reato da cui derivano i profitti illeciti, si incarica di portare in un luogo sicuro (all'estero, ecc.) il compendio criminoso (oro, pietre preziose, oggetti d'arte, ecc.), trasferendolo dal luogo ove può essere facilmente recuperato dalle forze dell'ordine.

Accanto alle sopra descritte condotte « tipiche », la previsione del riciclaggio si fa apprezzare per la considerazione che attribuisce anche alle *condotte « atipiche »*: cioè a *qualsivoglia « altra operazione »*, diversa dalla sostituzione e dal trasferimento, che si caratterizza per la finalità consistente nell'essere diretta ad «ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto.

In tale modo, il legislatore ha evidentemente inteso attribuire la massima estensione al delitto di riciclaggio, attraverso la possibilità di punire tutte le concrete manifestazioni dello stesso: la previsione si dimostra senza dubbio opportuna in considerazione del fatto che le tecniche di riciclaggio cui ricorre la criminalità sono in continua, raffinata evoluzione e tali, quindi, da non essere sempre e comunque ricomprensibili nelle condotte « tipiche » della

sostituzione e del trasferimento.

Per converso, onde evitare un'eccessiva dilatazione della fattispecie criminosa e soprattutto i rischi d'indeterminatezza della medesima, *le condotte criminose* (sia quelle « tipiche » della sostituzione e del trasferimento) che quelle « atipiche » rappresentate dalle « altre operazioni » diverse dalle prime) sono state opportunamente *qualificate dalla finalità e dalla suscettibilità a produrre l'effetto della dissimulazione dell'origine del denaro, dei beni o delle altre utilità.*

Questa finalità non solo caratterizza ed accomuna tutte le condotte che possono assumere rilievo ai fini della punizione ex art. 648-bis c.p., ma è altresì essenziale per *distinguere il delitto in esame da quello di favoreggiamento reale*, previsto dall'art. 379 c.p. tanto che il legislatore, con l'art. 25 della l. 19 marzo 1990, n. 55, ha modificato il disposto dell'art. 379 c.p. escludendone espressamente l'applicabilità allorché ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi del riciclaggio.

Ora, per affermare la responsabilità dell'imputato per il delitto che gli è ascritto, occorrerebbe avere la prova che questi si sia introdotto nel conto corrente del _____ per via telematica, dando poi disposizione, sfruttando mutate spoglie (diversamente non si tratterebbe di riciclaggio) per il bonifico on line a suo favore.

Questa prova manca, così come manca la prova che l'imputato sia un c.d. hacker, ossia sia in possesso di quelle speciali e non comuni capacità tecniche che consentono di poter effettuare una operazione del genere possibile, tra l'altro, solo quando si riescano a sottrarre al titolare dell'account lo username e la password.

Proprio per la difficoltà di ottenere tali dati, in genere il c.d. phishing (dal verbo *fish*, pescare in inglese) è strutturato in altro modo e può riassumersi nelle seguenti fasi:

1. L'utente malintenzionato (*phisher*) spedisce al malcapitato e ignaro utente un messaggio email che simula, nella grafica e nel contenuto, quello di una istituzione nota al destinatario (per esempio la sua banca, il suo provider web, un sito di a cui è iscritto).
2. L'e-mail contiene quasi sempre avvisi di *particolari situazioni o problemi* verificatesi con il proprio conto corrente/account (ad esempio un addebito, la scadenza dell'account, ecc.) oppure un'offerta di denaro per eseguire date prestazioni.
3. L'e-mail invita il destinatario a seguire un link, presente nel messaggio, per evitare l'addebito e/o per regolarizzare la sua posizione con l'ente o la società di cui il messaggio simula la grafica e l'impostazione (fare login).
4. Il link fornito, tuttavia, *non porta in realtà al sito web ufficiale*, ma a una *copia fittizia* apparentemente simile al

sito ufficiale, situata su un server controllato dal *phisher*, allo scopo di richiedere e ottenere dal destinatario dati personali particolari, normalmente con la scusa di una conferma o la necessità di effettuare una autenticazione al sistema; queste informazioni vengono memorizzate dal server gestito dal *phisher* e quindi finiscono nelle mani del malintenzionato.

5. Il *phisher* utilizza questi dati per acquistare beni, trasferire somme di denaro o anche solo come "ponte" per ulteriori attacchi.

In questa ipotesi è chiaro che l'attacco è diretto proprio contro il destinatario del messaggio truffaldino che, se non se ne avvede, si vedrà in un battibaleno defraudato.

Questa ipotesi può essere scartata perché il Bacco non è stato danneggiato ma stava per essere beneficiario dall'operazione telematica in atto.

E' invece più verosimile (ed è questa l'ipotesi a cui ha fatto riferimento il teste Borzillo) che le password di accesso al conto corrente on line del _____ siano state ottenute mercè una email contenente l'invito al destinatario (l'imputato, per l'appunto) a cogliere una nuova "opportunità di lavoro" (quale operatore finanziario o *financial manager*), consistente nel fornire le coordinate bancarie del proprio conto online per ricevere l'accredito di somme da ri-trasferire poi all'estero tramite sistemi di *money trasfert* (Western Union o Money Gram), trattenendo una percentuale dell'importo, che può arrivare a cifre molto alte.

In realtà, si tratta del denaro che sottratto ad altri con il *phishing*, per il quale il titolare del conto online che risulta destinatario del trasferimento commette il reato di riciclaggio essendo evidente che in tal modo si cerca di dissimulare la provenienza delittuosa del denaro rispetto al destinatario finale, ossia il *phisher*.

Quest'attività comporta per il *phisher* la perdita di una certa percentuale di quanto è riuscito a sottrarre, ma esiste comunque un interesse a disperdere il denaro sottratto in molti conti correnti e a fare ritrasferimenti in differenti Paesi, perché così diviene più difficile risalire alla identità del criminale informatico e ricostruire compiutamente il meccanismo illecito.

Ora, nella specie è stato accertato che l'ordine di bonifico è partito grazie ad una connessione via internet effettuata dall'indirizzo IP 82.56.119.124 tra le ore 7,57 e le ore 8,14 del 18.3.2008 e mediante il quale sono stati effettuati sia il trasferimento verso _____ che verso _____

Com'è noto, un indirizzo IP (dall'inglese Internet Protocol address) è un'etichetta numerica che identifica univocamente un

dispositivo (host) collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di comunicazione.

Un indirizzo IP assolve essenzialmente a due funzioni principali: identificare un dispositivo sulla rete e di conseguenza fornirne il percorso per la sua raggiungibilità da un altro terminale o dispositivo di rete in una comunicazione dati a pacchetto.

Dunque, l'indirizzo IP identifica il dispositivo per il tramite del quale è avvenuto l'accesso alla rete internet.

Quello identificato dal numero _____ non è stato accertato a chi appartenesse.

Se da un lato manca la prova che proprio il _____ abbia impartito l'ordine di accredito attraverso il dispositivo internet così individuato, dall'altro, tuttavia, l'imputato nemmeno ha spiegato in che modo i dati relativi al suo conto corrente, con le relative password, di accesso siano giunti in possesso dell'ignoto terzo che li avrebbe utilizzati per tentare il trasferimento del danaro del _____

Nell'insanabile contrasto tra i suddetti elementi di prova l'imputato va assolto, ex art. 530 cpv c.p.p., per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve _____ dal delitto
ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Il presidente estensore
Dott. Gaetano De Luca

Il Funzionario giudiziario
Gaetano De Luca